



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di CAMPOBASSO

*Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise Montagano - Oratino
- Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant' Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturò*

REGIONE MOLISE **Programma Operativo Regionale 2014-2020** **(Obiettivo Tematico 9)**

Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2017, n.184

Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociali

Azione 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività

Vista la Determinazione n. 39 del 29.06.2017 del Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del 04.07.2017 che indice l'AVVISO PUBBLICO rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di CAMPOBASSO

Comune capofila CAMPOBASSO,

ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso regionale di cui alla succitata determinazione, indice un

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione di potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione da

svolgersi presso i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di CAMPOBASSO.

Art. 1. Finalità dell'intervento ed obiettivi

L'Azione regionale, da cui discende il presente Avviso, è rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizione di temporanea difficoltà economica, attraverso l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale che, a seguito dell'intervento normativo di cui all'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 n.7/CSR, recepito dalla Regione Molise con DGR n.105 del 17.03.2016) sostituiscono lo strumento della borsa-lavoro da espletarsi presso gli enti locali (soggetti ospitanti).

La Regione Molise intende finanziare la realizzazione di n. 909 tirocini, della durata di 6 mesi, in favore dei soggetti indicati quali destinatari dell'Avviso, attraverso proposte progettuali avanzate da parte degli Ambiti Territoriali Sociali del Molise (così come definiti nel Piano Sociale Regionale 2015-2018 ex DCR n. 313 del 01.12.2015), secondo le modalità appresso indicate.

I tirocini possono svolgersi esclusivamente presso i comuni (Enti Ospitanti) appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale.

In particolare, l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso risulta assegnatario di n. 241 tirocini formativi, così ripartiti:

(NB: i tirocini dei migranti verranno assegnati ai comuni in cui sono domiciliati i richiedenti collocati dal 1° all'8° posto della specifica graduatoria)

Comuni ambito	Popolazione	Tirocini
Campobasso	49.431	110
Baranello	2.673	8
Busso	1.273	5
Casalciprano	564	3
Castelbottaccio	312	3
Castellino del Biferno	545	3
Castropignano	947	4
Duronia	405	3
Ferrazzano	3.344	9
Fossalto	1.345	5
Limosano	768	4
Lucito	696	4
Mirabello Sannitico	2.180	7
Molise	167	2
Montagano	1.086	4
Oratino	1.641	6
Petrella Tifernina	1.170	5
Pietracupa	215	2
Ripalimosani	3.114	9
Roccavivara	815	4
Salcito	683	3

San Biase	189	2
Sant'Angelo Limosano	352	3
Torella del Sannio	795	4
Trivento	4.730	12
Vinchiaturò	3.324	9
26	82.764	233
	<i>Migranti</i>	8
	Tot	241

Art. 2 Destinatari degli interventi

I destinatari dei tirocini sono le persone che, alla data di pubblicazione dell'Avviso Regionale (manifestazione di interesse per gli Ambiti Sociali) nel BURM, ovvero il 04.07.2017, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. siano residenti in uno dei Comuni della Regione Molise da non meno di 24 mesi;
- b. siano di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti;
- c. siano alternativamente:

c.1) persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L. 381/1991: si considerano persone svantaggiate:

c.1.1) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (in possesso di certificazione di invalidità e/o certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92);

c.1.2) gli ex degenti di istituti psichiatrici (in possesso di documentazione sanitaria attestante la dimissione da detti istituti);

c.1.3) i soggetti in trattamento psichiatrico (in possesso di certificazione medica di "presa in carico" del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio);

c.1.4) i tossicodipendenti e/o gli alcolisti (in possesso di certificazione medica di "presa in carico" del Servizio per le Tossicodipendenze competente per territorio);

c.1.5) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (persone di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 18 non compiuti in carico ai servizi sociali comunali);

c.1.6) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (in possesso di relativo attestato del godimento dei benefici citati emesso dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna competente);

c.1.7) i migranti, ovvero cittadini extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

c.2) lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg. CE n. 651/2014 definiti come chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

c.2.1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (da autocertificare, soggetto successivamente a verifica d'ufficio);

c.2.2) avere un'età compresa tra i 16 anni compiuti e i 25 anni non compiuti;

c.2.3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c.2.4) aver superato i 50 anni di età;

c.2.5) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (da intendersi come persona appartenente ad un nucleo familiare anagrafico composto soltanto da sé stessi e che risulta avere una o più persone fiscalmente a carico, come riportato nella dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2016);

c.2.6) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato. A tal fine si fa riferimento al Decreto Interministeriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia del 22.12.2014 con il quale sono individuati i settori in cui esiste una disparità di genere superiore al 25%;

c.2.7) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro dell'UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

- d. siano in condizione di povertà o a rischio di povertà accertata attraverso il possesso di un reddito ISEE familiare non superiore a 6.000,00 euro (l'ISEE è prodotto ai sensi del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", così come modificato ed integrato dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, comprensivo di DSU compilata ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.06.2016);
- e. siano disoccupati, inoccupati o non occupati ai sensi del D. Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015 (da autocertificare, soggetto successivamente a verifica d'ufficio), eccetto per coloro che risultino occupati ai sensi del precedente comma c.2.6);
- f. siano appartenenti ad un nucleo familiare in cui tutti i membri in età lavorativa (ossia di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti) risultino disoccupati, inoccupati o non occupati ai sensi del D. Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015, o nel caso in cui un solo membro della famiglia risulti occupato con reddito personale lordo non superiore a 16.000 euro l'anno se dipendente e 9.000 euro l'anno se autonomo (desumibile dal certificato di disoccupazione di ciascun membro della famiglia in condizione lavorativa rilasciato dal competente Centro per l'Impiego e/o dalla dichiarazione dei redditi del componente occupato riferita ai redditi 2016) ;
- g. siano appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti non beneficiano di altri tirocini di inclusione sociale o di interventi analoghi, intendendo per analoghi altri tipi di tirocinio.

Possono partecipare ai tirocini anche le persone che appartengono a nuclei familiari monocellulari (persone sole): in tal caso è richiesto il possesso di tutti i precedenti requisiti ad eccezione del punto f).

Per la sola quota di tirocini riservati ai migranti, i destinatari sono persone extracomunitarie che, alla data di pubblicazione dell'Avviso Regionale (4 luglio 2017), hanno una età compresa tra 16 e 64 anni, sono in possesso di permesso di soggiorno e risultano presenti sul territorio del Molise da almeno 3 mesi, a decorrere dal rilascio del permesso di soggiorno.

La presenza sul territorio regionale, successiva al rilascio del permesso di soggiorno, è dimostrabile attraverso qualsiasi documentazione ufficiale attestante tale requisito (iscrizione anagrafe dei residenti, iscrizione all'anagrafe temporanea, contratto di lavoro, contratto di affitto, contratto fornitura servizi, iscrizione a Centro provinciale Istruzione Adulti, attestazione presenza in centri di accoglienza).

E' consentito presentare una sola domanda di tirocinio per nucleo familiare.

Tutti i requisiti, ancorché certificati, devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 Modalità di compilazione e presentazione della domanda

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2 possono manifestare la propria intenzione a partecipare ad un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

La Domanda compilata dovrà pervenire presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso) **entro e non oltre le ore 12,00 del 18 agosto 2017.**

La domanda deve essere redatta **utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato (Allegato A o B)** al presente Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni richieste. Tali modelli sono disponibili presso lo Sportello Settore Politiche Sociali del Comune di Campobasso sito in Via Cavour, n.5 – Piano Terra nei giorni:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

e/o presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni aderenti all'ATS di Campobasso, nonché scaricabili dal sito web dell'Ambito (www.ambitosocialecb.it) e dai siti web dei vari Comuni interessati.

Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste presso il proprio comune di residenza per il tramite degli Uffici di Segretariato Sociale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattate i seguenti recapiti telefonici: 0874 405257 – 0874 405409

Le istanze devono essere indirizzate all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso sito in via Cavour, 5, 86100 Campobasso.

La domanda potrà essere presentata:

- a. mediante consegna a mano presso ai suddetti Uffici;
- b. inoltrata a mezzo raccomandata A/R, spedita all'indirizzo indicato innanzi, utilizzando, una busta chiusa recante, a pena di irricevibilità, la dicitura "POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.1 – Tirocini per l'inclusione sociale". **NON farà fede il timbro postale;**

c. a mezzo PEC all'indirizzo: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it

Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine sopraindicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. L'Ambito non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Irricevibilità ed inammissibilità delle domande

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva valutazione.

Sono considerate irricevibili le domande:

- a. pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
- b. non recante sulla busta la dicitura "POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.1 – Tirocini per l'inclusione sociale";
- c. non sottoscritte dal richiedente (ovvero controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale per i minori).

Sono considerate inammissibili le domande:

- a. nelle quali la dichiarazione risulti incompleta;
- b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- c. non corredate da tutte le certificazioni previste dal presente Avviso.

La incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, ecc..) oppure la mancata produzione di certificazioni richieste non sono sanabili.

Tutti gli errori nella compilazione, anche di tipo materiale, a causa dei quali non si possa indubitabilmente desumere la volontà del richiedente, comportano l'esclusione della domanda.

Art. 5 Criteri generali di valutazione e procedure di approvazione

Le domande dichiarate ricevibili e ammesse vengono inserite in una **graduatoria di aspiranti tirocinanti** redatta applicando i seguenti criteri:

criteri di priorità per area di disagio e punteggio per la redazione della graduatoria dei beneficiari.

Area disagio	Criterio	Punti
Persona sola (min. 5 max. 9 punti)	Persona sola	5
	e disoccupata o inoccupata o non occupata da più di 24 mesi	2
	e ultra cinquantacinquenni	2
Famiglia numerosa (min. 1 max. 8 punti)	n. 2 componenti	1
	n. 3 componenti	2
	n. 4 componenti	3
	n. 5 componenti	5
	n. 6 componenti	7
	oltre 6 componenti	8

Area disagio	Criterio	Punti
Famiglia mono genitoriale (min 1 max. 7 punti)	Genitore con n. 1 figli a carico	1
	Genitore con n. 2 figli a carico	3
	Genitore con n. 3 figli a carico	5
	Genitore con oltre 3 figli a carico	7
Disagio abitativo (min . 3 max. 5 punti)	Sfratto intimato con atto notificato in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso e non ancora convalidato; ovvero, in alternativa, sfratto esecutivo convalidato con atto notificato, ma non ancora eseguito.	3
	Abitazione in alloggio di emergenza	5
In carico ai servizi sociali (min. 3 max. 5 punti)	Da almeno 12 mesi e fino a 24 mesi	3
	Da oltre 24 mesi	5

A parità di punteggio verrà preferito il candidato con ISEE familiare più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà preferito il candidato con età minore.

Per la quota riferita ai migranti il criterio di priorità ai fini della formazione della relativa graduatoria di merito è dato dal più lungo periodo di presenza sul territorio dell'Ambito, misurato in giorni consecutivi. A parità si privilegia il candidato più giovane di età.

Le **graduatorie (una generale ed una specifica per i migranti) degli aspiranti tirocinanti** verranno utilizzate per l'espletamento della procedura di coprogettazione tra l'Ambito e i comuni in qualità di soggetti ospitanti, secondo le modalità indicate nel prosieguo.

Tali graduatorie vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune Capofila e inviate ai comuni dell'Ambito per la successiva fase di co-progettazione.

Al termine delle procedure di co-progettazione, il Responsabile dell'Ufficio di Piano acquisisce l'accettazione dell'abbinamento da parte dell'aspirante tirocinante.

Quindi, il Responsabile dell'Ufficio di Piano procede ad approvare e pubblicare all'Albo pretorio del Comune Capofila e sul sito web dell'Ambito e/o del Comune Capofila **le due graduatorie definitive dei tirocinanti con l'abbinamento ai comuni** e le specifiche del progetto di tirocinio, per il successivo invio in Regione.

Art. 6 Durata del tirocinio e indennità

Il tirocinio ha una durata effettiva di 6 mesi e prevede un'indennità di partecipazione di importo pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00), da erogare al tirocinante in ratei mensili posticipati di importo lordo pari a 500,00 euro. L'importo è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile, della durata pari al periodo di tirocinio, da stipulare a carico dell'Ambito.

L'Ambito attiverà una posizione INAIL per ogni tirocinante, oltre a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per l'intero periodo del tirocinio, riportandone gli estremi nella convenzione con il soggetto ospitante di ciascun tirocinante.

L'indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte.

Tutti i tirocini dovranno essere attivati entro 30 giorni dall'approvazione definitiva, da parte della Regione Molise, dei progetti presentati dall'Ambito e conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.08.2018.

Art. 7 Soggetti ospitanti e tutor

I progetti di tirocinio possono essere svolti esclusivamente presso i comuni appartenenti all'Ambito Sociale, **di residenza di ciascun tirocinante, nei limiti della quota spettante a ciascun comune (vedi prospetto di cui all'articolo 1 del presente Avviso), compatibilmente con la posizione conseguita nelle due graduatorie (ordinaria e migranti) e con le effettive manifestazioni di interesse ad ospitare i tirocini formulate dai singoli comuni in fase di co-progettazione.**

L'Ambito, definite le graduatorie provvisorie dei potenziali tirocinanti scaturenti dal presente Avviso, attiva con i Comuni **che hanno aderito al Piano Sociale di Zona** un'attività di co-progettazione volta a definire il singolo progetto di tirocinio.

Ogni tirocinante verrà abbinato ad un comune indicando le relative attività cui verrà assegnato e il nominativo del tutor individuato presso ciascuna amministrazione comunale.

Nel caso in cui uno o più comuni dell'Ambito non dovessero manifestare interesse o dovessero acconsentire ad ospitare un numero inferiore di tirocinanti rispetto a quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, gli stessi, con le modalità indicate nel prosieguo, verranno riassegnati tenendo fuori dal riparto il Comune che ha rinunciato.

I soggetti ospitanti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) stipulare una convenzione con l'Ambito che disciplina le modalità di attuazione del tirocinio, che contenga, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17.03.2013, recante: «Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"- Recepimento», un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante;
- 2) designare un **tutor** che avrà il compito di favorire l'inserimento sociale del tirocinante e di affiancarlo per tutta la durata del tirocinio;
- 3) concordare con il tirocinante un'articolazione oraria, che non potrà superare le 20 ore settimanali;
- 4) verificare che il tirocinante partecipi alle attività formative previste dal presente Avviso;
- 5) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nei confronti del tirocinante;
- 6) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (con riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ambito in qualità di soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
- 7) far svolgere al tirocinante, esclusivamente, le attività riferite al progetto presentato in fase di manifestazione di interesse;
- 8) tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti del soggetto ospitante e sarà trasmesso all'Ambito, unitamente ad una sintetica relazione sull'attività svolta redatta dal tutor, per la relativa rendicontazione da presentare in Regione.

L'attività di tirocinio deve inderogabilmente essere svolta sotto la guida e la responsabilità di un tutor individuato dal soggetto ospitante nella persona di un proprio dipendente.

Il tutor è, inoltre, responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze.

Il tutor si impegna a controllare che le attività siano effettivamente svolte, altresì si impegna a controllare che i tirocinanti non siano impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto.

Il tutor è responsabile dell'accoglimento e dell'assistenza al tirocinante nel periodo di permanenza presso il soggetto ospitante, ossia:

- a. cura la presenza e l'inserimento del tirocinante nei primi giorni;
- b. verifica che si segua il progetto di tirocinio come programmato;
- c. fornisce il feedback sulla qualità delle prestazioni del tirocinante al soggetto ospitante;
- d. assiste il tirocinante durante il periodo di permanenza c/o il soggetto ospitante;
- e. illustra le normative che regolano l'attività del soggetto ospitante, con particolare attenzione a quelle antinfortunistiche, comportamentali, igieniche ed organizzative richieste all'interno della struttura ospitante;
- f. compila e firma i registri predisposti per le attività.

Art. 8 Soggetto promotore

L'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso svolge la funzione di soggetto promotore, avendo il compito, tra gli altri, di verificare l'andamento del tirocinio e di attestare l'esperienza maturata dal tirocinante, anche in collaborazione con il personale del Centro Provinciale per l'Impiego competente per territorio.

Art. 9 Modalità di abbinamento tirocinante – soggetto ospitante

Gli abbinamenti tra i tirocinanti risultanti idonei ed utilmente collocati nella graduatoria di merito, a seguito dell'esito del presente Avviso e i posti di tirocinio messi a disposizione dai singoli soggetti ospitanti – i Comuni – **avverrà, nei limiti dei posti spettanti a ciascun comune e delle effettive manifestazioni di interesse del comune stesso, secondo il principio della residenza del tirocinante (domicilio per i migranti) e secondo l'ordine di collocazione nelle relative graduatorie, nel senso che se** tra i tirocinanti in graduatoria vi siano più persone residenti rispetto ai posti messi a disposizione del comune di residenza, verrà privilegiato il candidato meglio collocato nella **graduatoria**.

Qualora, invece, gli **aspiranti tirocinanti utilmente collocati nella graduatoria di merito**, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. il comune di residenza non abbia manifestato interesse per i tirocini o l'abbia fatto per un numero di posti inferiore a quelli spettanti;
2. i tirocinanti risultino, evidentemente, incompatibili rispetto alle attività proposte dal comune di residenza (la compatibilità è verificata dai servizi sociali dall'Ambito sulla base della documentazione sociale e sanitaria presentata in fase di candidatura da parte dell'aspirante tirocinante);
3. uno o più aspiranti tirocinanti risultino residenti in un comune che abbia esaurito i posti disponibili;
4. un comune abbia dato la propria disponibilità ad ospitare tirocinanti, ma nessuno degli aspiranti tirocinanti risulti residente in detto comune;

5. aspiranti tirocinanti non inclusi, in prima battuta, nella graduatoria di merito, ma ivi transitati per scorrimento della graduatoria degli idonei, per effetto di cause di rinuncia, decadenza o revoca, intervenute prima dell'inizio dei tirocini, nei confronti di candidati collocati, invece, in posizione utile;

Ebbene, nei casi di cui ai precedenti numeri da 1 a 5, **seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria di merito**, l'ufficio di piano provvederà, ad una riassegnazione d'ufficio ad altri comuni che presentino disponibilità (minor numero di tirocinanti residenti in graduatoria rispetto ai posti assegnati e per i quali vi sia stata manifestazione di interesse in fase di coprogettazione), privilegiando nell'abbinamento, nell'ordine, i seguenti criteri:

- posizione nella graduatoria di merito;
- compatibilità con le attività proposte dal comune;
- minore distanza con il comune di residenza del tirocinante.

Ove con la modalità di cui al precedente comma non sia possibile abbinare tutti gli aspiranti tirocinanti collocati utilmente in graduatoria (divenuti tali anche per effetto di scorrimento degli idonei a seguito di rinunce, decadenze o revoche, di cui al precedente punto 5), l'Ambito, compatibilmente con i tempi tecnici previsti dalla Regione Molise, "rimetterà in gioco" i relativi posti tuttora disponibili, assegnandoli ai comuni in proporzione alla popolazione residente e chiamando nuovamente gli enti locali assegnatari a manifestare interesse per una procedura di co-progettazione di seconda istanza finalizzata ad esaurire le disponibilità residue.

Le eventuali posizioni ancora libere a seguito delle operazioni di cui al comma precedente torneranno in disponibilità alla Regione Molise.

Art. 10 Presa in carico del tirocinante

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17.03.2016, recante: «Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"- Recepimento», per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico socio-lavorativa da parte di una equipe composta dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale (Ambito) di residenza del tirocinante e dal personale dei Centri per l'Impiego (CPI) territorialmente competente. Per ciascun tirocinante sarà predisposto, da parte dall'Assistente Sociale dell'Ambito, in collaborazione con gli operatori del CPI competente, un "Progetto Personalizzato", finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo.

Il "Progetto Personalizzato" sarà attivato dopo l'approvazione del progetto di tirocinio da parte della Regione Molise, che il tirocinante è tenuto a sottoscrivere e a rispettarne i contenuti e il crono programma, pena la decadenza dal beneficio.

Le modalità di realizzazione del "Progetto Personalizzato" saranno indicate nella convenzione tra la Regione e il beneficiario del finanziamento.

L'Ambito è tenuto a redigere e ad eseguire il "Progetto Personalizzato" di ciascun tirocinante ammesso al beneficio, impiegando anche le risorse concesse a valere sul PON Inclusione 2014-2020, Avviso n. 3 e assegnate con il relativo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 11 Attività formativa

Per ogni tirocinante è prevista una dote formativa, del valore di euro 300,00 da spendere per la partecipazione a moduli formativi obbligatori, attivati presso Enti di formazioni accreditati, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante.

La realizzazione dei moduli formativi sarà affidata agli Enti di formazione accreditati presso la Regione Molise, che saranno selezionati dall'Ambito, attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica, da completare entro il termine di presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Molise.

L'esito di detta procedura sarà allegato al dossier di candidatura.

Il finanziamento della dote formativa è trasferita dalla Regione Molise a ciascun Ambito, per il successivo rimborso all'Enti o agli Enti di formazione individuato/i a seguito della citata procedura.

La formazione dovrà essere espletata e conclusa entro la fine del tirocinio.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 12 Obblighi del tirocinante

Ogni tirocinante è tenuto a sottoscrivere con l'Ambito, in qualità di soggetto promotore, e con il comune cui è stato assegnato per le attività di tirocinio, in qualità di soggetto ospitante, un "progetto personalizzato" che lo vincola a:

1. realizzare l'attività di tirocinio presso il comune assegnato, che riveste il ruolo di soggetto ospitante;
2. partecipare alle attività come indicate dalla proposta del soggetto ospitante;
3. rispettare, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
4. seguire le indicazioni del tutor individuato dal soggetto ospitante;
5. compilare il registro delle presenze;
6. partecipare alle attività formative secondo quanto disposto al precedente Art. 13;
7. partecipare alle attività previste dalla presa in carico sociale e comunicate dall'Assistente Sociale dell'Ambito e/o dagli operatori del Centro per l'Impiego competente;
8. comunicare tempestivamente i motivi dell'eventuale assenza e comunque a non assentarsi per più del 20% delle ore previste, pena la decadenza dal beneficio;
9. comunicare tempestivamente l'insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca previsti dal presente Avviso;
10. restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa sui tirocini di inclusione sociale, recepita con DGR n. 105/2016 e, ove applicabile, a quella sui tirocini di inserimento lavorativo di cui alla DGR n. 600/2013.

Art. 13 Obblighi dell'Ambito

Il comune capofila, in nome e per conto dell'Ambito, sottoscriverà apposita Convenzione/disciplinare con la Regione Molise in cui saranno dettagliati gli obblighi delle parti per la gestione dei tirocini e lo schema di "progetto personalizzato" da far sottoscrivere a ciascun tirocinante e dai soggetti ospitanti.

L'Ambito si impegna a sottoscrivere ciascun "progetto personalizzato" entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione/disciplinare con la Regione Molise, pena la revoca del finanziamento. Si obbliga, altresì, a produrre formale rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal

termine del progetto, pena la revoca del finanziamento. I progetti dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 31 agosto 2018, pena il definanziamento. L'Ambito è tenuto ad anticipare nei confronti dei destinatari il pagamento del saldo del tirocinio, pari al 10% dell'importo concesso dalla Regione, come descritto al successivo Art. 14.

Inoltre, l'Ambito è tenuto, nel "progetto personalizzato", ad indicare le attività di inserimento sociale e lavorativo progettate e realizzate per ciascun tirocinante, attraverso la presa in carico sociale, condivisa con gli operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Per far ciò, l'Ambito è tenuto ad impiegare, anche, le risorse concesse a valere sul PON Inclusion 2014-2020, Avviso n. 3 e assegnate con il Decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 120 del 06.04.2017 e con il decreto n. 64 del 1.03.2017.

Inoltre, l'Ambito è tenuto, attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica, da completare entro il termine di presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Molise, ai sensi del successivo Art. 16, a selezionare gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Molise, per la realizzazione di moduli formativi obbligatori per ciascun tirocinante, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante stesso. La formazione dovrà essere espletata e conclusa entro la fine del tirocinio. La partecipazione alla formazione è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 14 Modalità di concessione del beneficio

Il tirocinio ha una durata effettiva di 6 mesi e prevede un'indennità di partecipazione di importo pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00), da erogare al tirocinante in rate mensili posticipate di importo lordo pari a 500,00 euro. L'importo è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile, della durata pari al periodo di tirocinio, da stipulare a carico dell'Ambito.

L'Ambito attiverà una posizione INAIL per ogni tirocinante, oltre a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per l'intero periodo del tirocinio, riportandone gli estremi nella convenzione con il soggetto ospitante di ciascun tirocinante.

L'indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte.

Tutti i tirocini dovranno essere attivati entro 30 giorni dall'approvazione definitiva, da parte della Regione Molise, dei progetti presentati dagli Ambiti e conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.08.2018.

Le agevolazioni sono concesse ed erogate dal Comune capofila al tirocinante a seguito della sottoscrizione con la Regione di una Convenzione/disciplinare, che regola i tempi e le modalità di erogazione delle risorse, la gestione del tirocinio, gli obblighi specifici del beneficiario stesso, del soggetto ospitante e del tirocinante.

Inoltre, l'erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio è condizionata all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Molise al comune capofila dell'Ambito.

Art. 15 Cumulo dei benefici, decadenza, sospensione e revoca

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito percepite per il medesimo periodo di competenza, **purché non consistenti in un altro tirocinio.**

L'Ambito è tenuto a procedere, nel rispetto della legge n. 241/90, all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione all'Ambito responsabile del progetto, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi nell'arco del mese solare di riferimento;
- b. qualora il tirocinante per due mensilità consecutive non abbia espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione all'Ambito;
- c. semmai il tirocinante rifiuti, senza giustificata motivazione, la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato inserito;
- d. qualora il tirocinante rifiuti un'offerta di lavoro subordinato, anche a tempo determinato full-time e di durata pari o superiore a 6 (sei) mesi ovvero part-time per almeno il 50% delle ore e di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi propositagli da un Centro per l'Impiego senza alcuna giustificata motivazione. L'offerta di lavoro come innanzi descritta potrà essere rifiutata, senza comportare la decadenza dal Programma e la conseguente revoca del beneficio, solo nel caso in cui la distanza, calcolata attraverso le Tabelle ACI, tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del soggetto interessato sia superiore a 50 Km.

Nel caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 6 (sei) mesi, a prescindere dalla loro tipologia, il tirocinante avrà diritto alla sospensione delle attività e al reintegro nel tirocinio una volta terminato il rapporto di lavoro instaurato, compatibilmente con la data di conclusione dei tirocini che è fissata al 30.08.2018 e fermo restando il mantenimento dello stato di disoccupazione/inoccupazione.

Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso del pagamento da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto alla sua totale restituzione, comprensiva degli interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La revoca comporta la contestuale esclusione dal tirocinio e la cancellazione dalla graduatoria degli ammessi.

In caso di rinuncia al tirocinio anteriormente alla sua attivazione, il tirocinante è tenuto ad inviare all'Ambito una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale, per effetto della quale il beneficio concesso si intende revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga successivamente alla erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso dell'indennità, comporta la revoca del finanziamento concesso e la contestuale totale restituzione dello stesso. L'Ambito è tenuto a revocare il tirocinio qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste per l'accesso al beneficio dell'presente Avviso.

Art. 16 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Dr.ssa Rosa Raffaella.

Art. 17 Clausola di salvaguardia e rinvii

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse

l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Ambito.

Per quanto non specificato si rinvia all'Avviso regionale citato in frontespizio, che qui si intende interamente richiamato, nonché alla normativa di settore.

Art. 18 Allegati

Del presente Avviso pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

1. Allegato "A" modello di domanda per tirocini ordinari;
2. Allegato "B" modello di progetto per tirocini rivolti a persone migranti.

Art. 19 Pubblicazione

Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati di cui al precedente Art. 22, sul sito web dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso www.ambitosocialecb.it e all'Albo pretorio del Comune di Campobasso, Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.